SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 maggio 1989 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 maggio 1989, n. 169.

Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Caratteristiche del latte alimentare

1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato.

2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subito, in un'impresa che tratta il latte almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.

3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di cui al precedente comma 4, nonché in relazione all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971.

7. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalità di vendita del latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.

8. Speciali norme sono emanate dall'autorità sanitaria competente per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente comma 6.

Art. 2.

Trattamenti ammessi

1. I trattamenti termici ammessi per il latte alimentare destinato al consumo umano diretto sono:

a) pastorizzazione: trattamento termico in flusso continuo per almeno quindici secondi a temperatura inferiore al punto di ebollizione ma superiore a 72 gradi centigradi ovvero per tempi e temperatura integranti una equivalente quantità di calore, idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e di parte rilevante della flora microbica saprofita, con limitate alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche;

b) sterilizzazione: trattamento termico idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi presenti nel latte o che ne impedisca definitivamente la proliferazione.

2. Altri trattamenti possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della Comunità europea.

Art. 3.

Latte pastorizzato

1. Viene definito «latte pastorizzato» il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali.

Art. 4.

Latte fresco pastorizzato

1. Viene definito «latte fresco pastorizzato» il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

c) prova della perossidasi positiva.

2. Il «latte fresco pastorizzato» può essere definito «latte fresco pastorizzato di alta qualità» qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.

3. Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il «latte fresco pastorizzato» potrà presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.

Art. 5.

Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione

1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può essere elevato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.

3. La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione «da consumarsi entro» seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

Art. 6.

Trattamento di sterilizzazione

1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:

a) «latte sterilizzato a lunga conservazione» quando ha subito un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione «da consumarsi preferibilmente entro», seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento;

b) «latte UHT a lunga conservazione» trattato a ultra alta temperatura, quando ha subito un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento.

2. La denominazione dei tipi di latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione, così come definiti ai sensi del precedente comma 1, nonché i termini di conservazione, devono figurare per intero nello stesso campo visivo del contenitore.

3. I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in riferimento ai tipi di latte di cui al precedente comma 1, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Norme per il commercio

1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

Art. 8.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 9.

Norma transitoria

1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione.

2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 322/1982 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della diretta CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— Il D.P.R. n. 327/1980 approva il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 58 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, è il seguente:

«Art. 58 *(Modificazione delle tabelle merceologiche)*. — 1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni.

2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Può autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.

3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facoltà di vendere il latte fresco.

4. I comuni non possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 263):

Presentato dall'on. ANIASI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 9 febbraio 1988, con pareri delle commissioni I, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 28 aprile 1988, 11 maggio 1988, 16 giugno 1988, 14 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 22 settembre 1988.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 ottobre 1988 e approvato il 27 ottobre 1988, in un testo unificato con atti n. 1868 (on. MONTECCHI ed altri) e n. 2054 (on. LOBIANCO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1382):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 18 gennaio 1989; 1°, 2, 15 febbraio 1989 e approvato, con modificazioni, il 16 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 263-1868-2054-*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, l'11 aprile 1989, con pareri delle commissioni X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 13 aprile 1989 e approvato il 19 aprile 1989.

89G0199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1989.

Scioglimento degli organi ordinari di gestione dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che le gravi irregolarità commesse dagli amministratori dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova (Reggio Calabria) oltre ad essere causa della paralisi funzionale dell'ente, hanno determinato localmente uno stato di acuto fermento che costituisce un continuo e sempre più grave pericolo per l'ordine pubblico, già seriamente minacciato;

Ritenuto che ai fini di rimuovere la causa di una così pericolosa ed incontenibile situazione, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della citata unità sanitaria locale;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

In conformità del parere della prima sezione del Consiglio di Stato in data 19 aprile 1989;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi ordinari di gestione dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Italo D'Amore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova (Reggio Calabria), nella quale hanno dominato le direttive e le iniziative illegittime del presidente del comitato di gestione, ha da tempo informato la propria azione a criteri arbitrari e clientelari, tenendo costantemente vivo, nell'ambiente locale, un pericoloso stato di malcontento e di eccitazione degli animi che si è imposto alla particolare attenzione dell'autorità di vigilanza per i temibili pregiudizievoli riflessi sull'ordine pubblico.

Alla condotta del presidente del comitato di gestione della U.S.L. che è stato più volte colpito da gravi condanne penali per fatti connessi alla sua qualità di pubblico ufficiale, ha fatto riscontro, in perfetta identità di intenti, l'operato non meno illegittimo ed arbitrario degli organi collegiali della unità sanitaria locale, i cui provvedimenti sono stati spesso adottati «con il travalicamento di ogni procedura amministrativa, e con la persistente trasgressione delle norme contabili».

In questo contesto, la giunta regionale della regione Calabria ha chiesto lo scioglimento degli organi di gestione della U.S.L. n. 27.

Le motivazioni poste a base della indicata richiesta sono gravi e numerose: irregolarità emerse a carico del presidente e del comitato di gestione nel corso di verifiche amministrativo-contabili, uso indiscriminato di «ordinanze» presidenziali in materia di spese, illegittime emissioni di mandati di pagamento prima che le delibere relative divenissero esecutive ecc.

In seguito a ciò, il prefetto di Reggio Calabria, tenendo conto delle gravi ripercussioni derivatene sull'ordine pubblico nonché dello stato di viva tensione tuttora sussistente nell'ambiente locale, ha proposto lo scioglimento degli organi dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova disponendone nel contempo la sospensione in virtù del complessivo dettato dagli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale n. 148/1915 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2689.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento, ai sensi delle summenzionate disposizioni, di detti organi in quanto la loro permanenza in carica potrebbe dar luogo ad ulteriori più gravi turbative dell'ordine pubblico.

I fatti fin qui esposti realizzano pienamente il campo di applicazione di entrambe le ipotesi previste dal citato art. 323, nella considerazione, per quanto riguarda la prima, che per realizzarla non occorre che la turbativa dell'ordine pubblico si sia in effetti verificata, essendo sufficiente il pericolo che un turbamento si verifichi.

Il provvedimento di scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico infatti non ha solo carattere sanzionatorio ma anche, e soprattutto, carattere preventivo. Non è necessario, infatti, che il requisito del grave pericolo dell'ordine pubblico si sia già manifestato ma è sufficiente che siano presenti elementi attendibili di un pericolo che si possa determinare in futuro perché la garanzia dell'ordine pubblico possa essere assicurata mediante una adeguata azione preventiva.

Si ritiene, dunque, che a base di un provvedimento ex art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale n. 148/1915, possa legittimamente porsi anche il solo fondato pericolo ed il ragionevole timore di una situazione di turbativa dell'ordine pubblico.

Non può condurre in diverso avviso la considerazione che sino ad oggi non si sono verificate consistenti manifestazioni di turbativa dell'ordine pubblico.

Il quadro così tratteggiato evidenzia pertanto, piuttosto che l'assenza di turbative dell'ordine pubblico, una grave situazione di persistente violazione di esso, nella accezione di ordine costituzionale, più volte esplicitata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Tale concetto, secondo la Corte, si esprime in una serie di principi fondamentali del sistema giuridico, il quale implica che «gli obiettivi consentiti ai consociati ed alle formazioni sociali non possano essere realizzate se non con gli strumenti ed attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, senza che sia dato introdurvi modificazioni attraverso forme di coazione o di violenza». (Corte costituzionale, 16 marzo 1962, n. 19).

La prima sezione del consiglio di Stato in data 19 aprile 1989 ha espresso parere favorevole allo scioglimento.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento degli organi ordinari di gestione dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente stesso.

Roma, addì 5 maggio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A2042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° aprile 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Colline novaresi» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Colline novaresi» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Colline novaresi» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Colline novaresi».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma, che qui di seguito si trascrive comprende territori ricadenti nella provincia di Novara.

La delimitazione, partendo dalla località S. Quirico in comune di Grignasco, nel punto di incontro del confine tra le province di Novara e Vercelli sul fiume Sesia, segue verso sud il confine tra le due province fino al punto di incontro sul fiume Sesia dei confini comunali di Ghemme, Lenta e Carpignano Sesia; di qui la delimitazione segue verso est i confini comunali tra Ghemme e Carpignano Sesia fino alla cascina Tre confini; di qui prosegue verso sud-est seguendo i confini comunali tra Carpignano Sesia e Sizzano, Carpignano Sesia e Fara Novarese; di qui segue il confine comunale di Briona verso sud con Sillavengo, verso est e sud-est con Castellazzo Novarese, verso sud, nord ed est con S. Pietro Mosezzo, indi verso nord con Caltignaga, e infine verso ovest con Momo fino all'incontro col confine comunale di Barengo; segue verso nord il confine tra Barengo e Momo fino all'incontro col confine di Vaprio d'Agogna; segue verso est il confine tra Vaprio e Momo, fino al confine di Oleggio; segue verso sud il confine tra Oleggio e Momo, fino al confine di Bellinzago Novarese; segue verso est il confine tra Oleggio e Bellinzago fino al confine con la regione Lombardia sul fiume Ticino; segue il confine con la regione Lombardia verso nord e nord-est fino ad incontrare il confine con Marano Ticino; segue verso ovest il confine tra Oleggio e Marano Ticino fino al confine di Mezzomerico, segue verso nord e verso ovest il confine tra Marano Ticino e Mezzomerico fino al rio Rito; segue verso nord il rio Rito in territorio di Marano Ticino fino al confine con Pombia; segue verso ovest e nord-ovest il confine tra Marano Ticino e Pombia e poi verso ovest tra Marano Ticino e Divignano, tra Mezzomerico e Divignano e tra Mezzomerico e Agrate Conturbia; la delimitazione segue poi verso nord-ovest il confine tra Suno e Agrate Conturbia e poi verso nord tra Bogogno e Agrate Conturbia, indi verso nord-est tra Veruno e Agrate Conturbia, poi verso nord tra Veruno e Borgoticino, poi verso ovest tra Veruno e Comignago, indi verso ovest e verso nord tra Gattico e Comignago, prosegue verso ovest seguendo sempre il confine comunale tra Gattico e Olaggio Castello, Paruzzaro e Invorio, segue verso nord-est e poi verso nord-ovest il confine tra Borgomanero e Invorio, poi verso ovest e verso nord il confine tra Borgomanero e Briga Novarese, poi verso ovest tra Borgomanero e Gozzano, tra Borgomanero e Gargallo e tra Maggiora e Gargallo fino al confine con la provincia di Vercelli; segue poi verso ovest il confine con la provincia di Vercelli dei comuni di Maggiora, Boca e Grignasco fino ad incontrare il punto di partenza della delimitazione della zona in località S. Quirico presso il fiume Sesia.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Colline novaresi» può essere completata dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Nebbiolo N o Spanna N, Vespolina N, Bonarda N, Barbera N, Croatina N, Erbaluce B, Durasa N, Freisa N nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 1 aprile 1989

Il Ministro: MANNINO

89A1995

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1989.

Integrazione dell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 27 ottobre 1988 all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1988, con il quale l'ospedale Villa Sofia, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 61 di Palermo, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 61 di Palermo, in data 3 febbraio 1989, intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Luan Maxhuni nell'équipe dei sanitari già autorizzati con il summenzionato decreto ministeriale 27 ottobre 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 marzo 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decrèta:

Art. 1.

Il dott. Luan Maxhuni, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, è incluso nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale 27 ottobre 1988.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 61 di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2013

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nelle diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 1, 6, 15, 16, 70, 87, 97, 105 e 106 è la seguente:

1. Comune di Pitigliano, mensa vescovile della diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello o mensa vescovile di Sovana-Pitigliano, o episcopio di Sovana, noto anche quale ente morale amministrazione della curia vescovile diocesana di Città della Pieve, noto anche quale mensa abbaziale delle Tre Fontane in Orbetello (Grosseto), noto anche quale mensa vescovile di Grosseto in Orbetello, con sede in 58017 Pitigliano (Grosseto), piazza Fortezza Orsini.

6. Comune di Capalbio, beneficio parrocchiale dell'arcipretura di San Nicola in Capalbio, noto anche quale prebenda parrocchiale di Capalbio, noto anche quale chiesa di Capalbio, con sede in 58011 Capalbio (Grosseto).

15. Comune di Magliano in Toscana, beneficio di cappellania curata in Montiano, noto anche quale chiesa di San Giuseppe con sede in 58052 Montiano.

16. Comune di Magliano in Toscana, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Pereta, noto anche quale pievania di San Giovanni Battista in Pereta, noto anche quale chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Pereta, con sede in 58050 Pereta (Grosseto).

70. Comune di Roccalbegna, beneficio parrocchiale di San Martino, noto anche quale chiesa della Madonna del Conforto, noto anche quale cappellania di Santa Maria, con sede in 58050 Cana (Grosseto).

87. Comune di Scansano, beneficio prebenda parrocchiale della Natività di Maria in Pancole, noto anche quale chiesa della Natività di Maria, noto anche quale beneficio parrochiale di SS. Nome di Maria, noto anche quale beneficio parrocchiale di Santa Maria, noto anche quale chiesa parrocchiale di Sant'Anna, con sede in 58050 Pancole (Grosseto).

97. Comune di Sorano, beneficio parrocchiale di Pieve di S. Giacomo maggiore, noto anche quale Pieve di S. Giacomo maggiore in Montevitozzo, noto anche quale cappella dell'Immacolata Concezione, con sede in 58010 Montevitozzo (Grosseto).

105. Comune di Piancastagnaio, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale chiesa di San Filippo, noto anche quale chiesa della Madonna di San Pietro, con sede in 53025 Piancastagnaio (Siena).

106. Comune di Piancastagnaio, beneficio parrocchiale di San Francesco d'Assisi, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo, noto anche quale chiesa di S. Bartolomeo, con sede in 53025 Piancastagnaio (Siena);

l'elenco dei benefici estintisi contestualmente alla nascita dell'istituto per il sostentamento del clero è integrato come segue:

108. Comune di Capalbio (Grosseto), beneficio parrocchiale del S. Cuore di Gesù, noto anche quale chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù con sede in 58010 Giardino.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2017

DECRETO 3 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 10 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Aosta;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Aosta contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

135. Comune di Aosta, beneficio canonicale di S. Anselmo, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11100 Aosta.

136. Comune di Aosta, beneficio canonicale di Notre Dame des graces, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11100 Aosta.

137. Comune di Aosta, mensa vescovile, noto anche come asilo mons. Jourdain o opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11100 Aosta.

138. Comune di Aosta, beneficio canonicale di S. Martino, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11100 Aosta.

139. Comune di Aosta, cappellania di S. Leonardo, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11100 Aosta.

140. Comune di Aosta, beneficio della Madonna Assunta noto anche come cappellania dell'Assunta o opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11100 Aosta.

141. Comune di Aosta, beneficio canonicale della Sacra Sindone, noto anche come casa del Sacro Cuore o opera pia delle missioni o comunque denominato con sede in 11100 Aosta.

142. Comune di Gressan, mensa vescovile di Aosta, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato con sede in 11020 Gressan.

143. Comune di Champorcher, beneficio rettoriale di Verana in Champorcher, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11020 Champorcher.

144. Comune di Chatillon, beneficio vicariale di Domiana noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11024 Chatillon.

145. Comune di Hone, beneficio rettoriale di Courtil, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato con sede in 11020 Hone.

146. Comune di Pontboset, cappellania della visitazione di Maria Vergine noto anche come vicariato perpetuo di Pontboset o opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11020 Pontboset.

147. Comune di Arnad, rettoria di Machaby, noto anche come opera pia delle missioni o comunque denominato, con sede in 11020 Arnad.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2018

DECRETO 3 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi di Roma e di Ostia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nelle diocesi di Roma e di Ostia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nelle diocesi di Roma e di Ostia contestualmente alla nascita dell'istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

326. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Anastasia, detto anche «Capitolo di S. Anastasia», Roma, piazza S. Anastasia.

327. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Eustachio, detto anche «Capitolo di S. Eustachio», Roma, via S. Eustachio, 19.

328. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Lorenzo in Damaso, detto anche «Capitolo di S. Lorenzo in Damaso», Roma, piazza della Cancelleria, 1

329. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Marco in Campidoglio, detto anche «Capitolo di S. Marco in Campidoglio», Roma, piazza S. Marco, 48.

330. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Maria ad Martyres, detto anche «Capitolo di S. Maria ad Martyres», Roma, piazza di S. Maria ad Martyres.

331. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Maria in Cosmedina, detto anche «Capitolo di S. Maria in Cosmedina», Roma, piazza Bocca della Verità, 18.

332. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Maria in via Lata, detto anche «Capitolo di S. Maria in via Lata», Roma, via del Corso, 306.

333. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Maria in Trastevere, detto anche «Capitolo di S. Maria in Trastevere», Roma, via della Paglia, 14/c.

334. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Michele Arcangelo in S. Lorenzo in Lucina, detto anche «Capitolo di S. Michele Arcangelo in S. Lorenzo in Lucina», Roma, via in Lucina, 16/a.

335. Beneficio di massa comune del capitolo di S. Nicola in Carcere, detto anche «Capitolo di S. Nicola in Carcere», Roma, via del Teatro Marcello, 46.

336. Beneficio di massa comune del capitolo dei SS. Celso e Giuliano in S. Giovanni dei Fiorentini, detto anche «Capitolo dei SS. Celso e Giuliano in S. Giovanni dei Fiorentini, Roma, via Acciaioli, 2.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Latina ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989 registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 19, foglio n. 72, sulla proposta del Ministero di grazia e giustizia, il collegio dei geometri della provincia di Latina è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Latina, via Montesanto n. 60, da adibire a sede del collegio medesimo.

89A2026

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco della provincia interessata:

REGIONE CAMPANIA

(Decreto ministeriale 29 aprile 1989, n. 701)

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Salerno:

siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio dei comuni di: Serre, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Petina, Castelcivita, Ottati, Aquara, S. Angelo Fasanella, Roscigno, Corleto Monforte, Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Polla, Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana e Sanza, per i danni alle produzioni agricole;

bufera di vento dei giorni 8, 9 e 10 dicembre 1988 nel territorio dei comuni di Capaccio e Montecorvino Rovella, per i danni alle strutture aziendali.

La regione Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590/81, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A2025

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ravello», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ravello» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983 ed in particolare al disposto dell'art. 3 di quest'ultimo decreto.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ravello e Scala (provincia di Salerno) laddove il comune di Scala ricadeva nella competenza territoriale di quello di Ravello fino all'avvenuta separazione amministrativa dei due comuni stessi.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ravello» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2024

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Cantagalli Renato, impresa edile, in Teramo

Con decreto ministeriale 21 aprile 1989 la riscossione del carico tributario di L. 148.751.998, dovuto dalla ditta Cantagalli Renato, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Teramo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A2004

MINISTERO DEL TESORO

N. 86

Corso dei cambi del 5 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1385,550	1385,550	1385,60	1385,550	1385,550	1385,55	1385,610	1385,550	1385,550	1385,55
Marco germanico	730,200	730,200	730,40	730,200	730,200	730,20	730,250	730,200	730,200	730,20
Franco francese	216,290	216,290	216,65	216,290	216,290	216,29	216,320	216,290	216,290	216,29
Fiorino olandese	647,540	647,540	647,80	647,540	647,540	647,54	647,490	647,540	647,540	647,54
Franco belga	34,885	34,885	34,95	34,885	34,885	34,88	34,891	34,885	34,885	34,88
Lira sterlina	2320,500	2320,500	2322,50	2320,500	2320,500	2320,50	2320,500	2320,500	2320,500	2320,50
Lira irlandese	1949 —	1949 —	1951 —	1949 —	1949 —	1949 —	1949,500	1949 —	1949 —	—
Corona danese	187,720	187,720	187,80	187,720	187,720	187,72	187,720	187,720	187,720	187,72
Dracma	8,584	8,584	8,58	8,584	—	—	8,584	8,584	8,584	—
E.C.U	1519,950	1519.950	1520,75	1519.950	1519.950	1519,95	1520,100	1519,950	1519,950	1519,95
Dollaro canadese	1167,600	1167,600	1170 —	1167,600	1167,600	1167,60	1167,690	1167,600	1167,600	1167.60
Yen giapponese	10,311	10,311	10,32	10,311	10,311	10,31	10,317	10,311	10,311	10,31
Franco svizzero	818,250	818,250	819,40	818,250	818,250	818,25	818,400	818,250	818,250	818,25
Scellino austriaco	103,700	103,700	103,80	103,700	103,700	103,70	103,698	103,700	103,700	103,70
Corona norvegese	201,310	201,310	201,70	201,310	201,310	201,31	201,420	201,310	201,310	201,31
Corona svedese	215,200	215,200	215,60	215,200	215,200	215,20	215,700	215,200	215,200	215,20
FIM	322,500	322,500	327,25	322,500	322,500	322,50	327 —	322,500	322,500	—
Escudo portoghese	8,790	8,790	8,84	8,790	8,790	8,79	8,820	8,790	8,790	8,79
Peseta spagnola	11,763	11,763	11,78	11,763	11,763	11,76	11,785	11,763	11,763	11,76
Dollaro australiano	1103,500	1103,500	1110 —	1103,500	1103,500	1103,50	1103,500	1103,500	1103,500	1103,50

Media dei titoli del 5 maggio 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,425
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,750
» » » 22- 6-1987/91	87,500
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,750
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,125
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,450
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	99,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,050
» » » »	17- 1-1986/91	99,400
» » » »	1- 2-1984/91	100,975
» » » »	18- 2-1986/91	99,150
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,200
» » » »	1- 4-1984/91	100,225
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,575
» » » »	1- 7-1984/91	100,025
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,825
» » » »	1-10-1984/91	99,825
» » » »	1-11-1984/91	100,050
» » » »	1-12-1984/91	99,725
» » » »	1- 1-1985/92	98,700
» » » »	1- 2-1985/92	97,575
» » » »	18- 4-1986/92	97,675
» » » »	19- 5-1986/92	96,925
» » » »	20- 7-1987/92	97,325
» » » »	19- 8-1987/92	97,500
» » » »	1-11-1987/92	97,450
» » » »	1-12-1987/92	97,575
» » » »	18- 6-1986/93	95,625
» » » »	17- 7-1986/93	95,500
» » » »	19- 8-1986/93	95,575
» » » »	18- 9-1986/93	95,450
» » » »	20-10-1986/93	95,200
» » » »	19-12-1986/93	96,200
» » » »	18-11-1987/93	96,250
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,775
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,500
» » » »	1- 7-1988/93	98,050
» » » »	1- 8-1988/93	98,175
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,175
» » » »	1-10-1987/94	96,800
» » » »	1- 2-1985/95	96,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,600
» » » »	1- 4-1985/95	92,650
» » » »	1- 5-1985/95	93,275
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,875
» » » »	1- 9-1985/95	93,800
» » » »	1-10-1985/95	93,625
» » » »	1-11-1985/95	93,625
» » » »	1-12-1985/95	93,950
» » » »	1- 1-1986/96	93,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	99 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,825
» » » »	1- 3-1986/96	93,375
» » » »	1- 4-1986/96	93,400
» » » »	1- 5-1986/96	93,875
» » » »	1- 6-1986/96	94,225
» » » »	1- 7-1986/96	93,950
» » » »	1- 8-1986/96	93,325
» » » »	1- 9-1986/96	93,100
» » » »	1-10-1986/96	92,950
» » » »	1-11-1986/96	93,150
» » » »	1-12-1986/96	93,400
» » » »	1- 1-1987/97	93,150
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	93 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,575
» » » »	1- 5-1987/97	93,450
» » » »	1- 6-1987/97	93,800
» » » »	1- 7-1987/97	93,400
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,625
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	98,675
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,400
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,375
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,300
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,225
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,575
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,400
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,525
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,050
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,475
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,025
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,475
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,100
» » » 10,50%	1- 5-1990 A	99,975
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,500
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,400
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,825
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,175
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,125
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,375
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,725
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,425
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,325
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,475
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,425
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,775
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,625
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,725
» » » 9,25%	1-10-1990	96,825
» » » 11,50%	1-10-1990	98,900
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98,725
» » » 9,25%	1-11-1990	96,775
» » » 9,25%	1-12-1990	96,675
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,600
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,550
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,450
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,425
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,700
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,700
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,375
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,550
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,250
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,375
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,425
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,075
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,950
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,900
» » » 12,50%	1-10-1992	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,450
» » » »	1983/90 11,50%	103,600
» » » »	1984/91 11,25%	103,200
» » » »	1987/91 8,75%	96,950
» » » »	1984/92 10,50%	102,375
» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	96,025
» » » »	1985/93 9,60%	100,450
» » » »	1985/93 9,75%	100,950
» » » »	1985/93 9,00%	98,100
» » » »	1985/93 8,75%	97,050
» » » »	1986/94 8,75%	96,900
» » » »	1986/94 6,90%	90,150
» » » »	1987/94 7,75%	90,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M05059

N. 87

Corso dei cambi dell'8 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,450	1386,450	1386,45	1386,450	1386,450	1386,45	1386,400	1386,450	1386,450	1386,45
Marco germanico	730 —	730 —	730,25	730 —	730 —	730 —	730 —	730 —	730 —	730 —
Franco francese	216,310	216,310	216,50	216,310	216,310	216,31	216,330	216,310	216,310	216,31
Fiorino olandese	647,600	647,600	647,60	647,600	647,600	647,60	647,510	647,600	647,600	647,60
Franco belga	34,879	34,879	34,90	34,879	34,879	34,87	34,887	34,879	34,879	34,87
Lira sterlina	2321,250	2321,250	2322 —	2321,250	2321,250	2321,25	2321,49	2321,250	2321,250	2321,25
Lira irlandese	1950,600	1950,600	1949 —	1950,600	1950,600	1950,60	1950,600	1950,600	1950,600	—
Corona danese	187,590	187,590	187,70	187,590	187,590	187,59	187,570	187,590	187,590	187,59
Dracma	8,578	8,578	8,58	8,578	—	—	8,578	8,578	8,578	—
E.C.U.	1519,850	1519,850	1519,75	1519,850	1519,850	1519,85	1519,950	1519,850	1519,850	1519,85
Dollaro canadese	1169,700	1169,700	1171 —	1169,700	1169,700	1169,70	1169,750	1169,700	1169,700	1169,70
Yen giapponese	10,293	10,293	10,27	10,293	10,293	10,29	10,293	10,293	10,293	10,29
Franco svizzero	817,250	817,250	816,75	817,250	817,250	817,25	817,200	817,250	817,250	817,25
Scellino austriaco	103,770	103,770	103,75	103,770	103,770	103,77	103,768	103,770	103,770	103,77
Corona norvegese	201,660	201,660	201,60	201,660	201,660	201,66	201,690	201,660	201,660	201,66
Corona svedese	215,540	215,540	215,50	215,540	215,540	215,54	215,490	215,540	215,540	215,54
FIM	327,550	327,550	327,50	327,550	327,550	327,55	327,650	327,550	327,550	—
Escudo portoghese	8,830	8,830	8,84	8,830	8,830	8,83	8,835	8,830	8,830	8,83
Peseta spagnola	11,769	11,769	11,78	11,769	11,769	11,76	11,770	11,769	11,769	11,76
Dollaro australiano	1109,500	1109,500	1112 —	1109,500	1109,500	1109,50	1109,750	1109,500	1109,500	1109,50

Media dei titoli del 8 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,425
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,900
» » » 22- 6-1987/91	87,600
» » » 18- 3-1987/94	72,250
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,475
» » » TR 2,5% 1983/93	99,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,425
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	99,675

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,425
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,225
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,275
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,600
» » » »	1- 7-1984/91	99,975
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,825
» » » »	1-10-1984/91	99,825
» » » »	1-11-1984/91	100,050
» » » »	1-12-1984/91	99,725
» » » »	1- 1-1985/92	98,450
» » » »	1- 2-1985/92	97,475
» » » »	18- 4-1986/92	97,725
» » » »	19- 5-1986/92	96,900
» » » »	20- 7-1987/92	97,400
» » » »	19- 8-1987/92	97,400
» » » »	1-11-1987/92	97,475
» » » »	1-12-1987/92	97,450
» » » »	18- 6-1986/93	95,550
» » » »	17- 7-1986/93	95,375
» » » »	19- 8-1986/93	95,500
» » » »	18- 9-1986/93	95,350
» » » »	20-10-1986/93	95,100
» » » »	19-12-1986/93	96,150
» » » »	18-11-1987/93	96,175
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,775
» » » »	1- 4-1988/93	97 —
» » » »	1- 5-1988/93	98,175
» » » »	1- 6-1988/93	98,500
» » » »	1- 7-1988/93	98,075
» » » »	1- 8-1988/93	98,100
» » » »	1- 9-1988/93	97,375
» » » »	1-10-1988/93	97,175
» » » »	1-10-1987/94	96,750
» » » »	1- 2-1985/95	96,225
» » » »	1- 3-1985/95	92,450
» » » »	1- 4-1985/95	92,600
» » » »	1- 5-1985/95	93,275
» » » »	1- 6-1985/95	93,625
» » » »	1- 7-1985/95	94,275
» » » »	1- 8-1985/95	93,850
» » » »	1- 9-1985/95	93,650
» » » »	1-10-1985/95	93,500
» » » »	1-11-1985/95	93,525
» » » »	1-12-1985/95	93,850
» » » »	1- 1-1986/96	93,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	99 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,750
» » » »	1- 3-1986/96	93,300
» » » »	1- 4-1986/96	93,350
» » » »	1- 5-1986/96	93,850
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	93,925
» » » »	1- 8-1986/96	93,225
» » » »	1- 9-1986/96	93,075
» » » »	1-10-1986/96	92,875
» » » »	1-11-1986/96	93,075
» » » »	1-12-1986/96	93,400
» » » »	1- 1-1987/97	93,100
» » » »	1- 2-1987/97	92,525
» » » »	18- 2-1987/97	92,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,525
» » » »	1- 5-1987/97	93,400
» » » »	1- 6-1987/97	93,775
» » » »	1- 7-1987/97	93,375
» » » »	1- 8-1987/97	93,100
» » » »	1- 9-1987/97	95,575
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	98,650
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,500
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,400
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,425
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,225
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,625
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,375
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,525
» » » 9,15%	1- 4-1990	98 —
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,450
» » » 12,00%	1- 4-1990	101 —
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,400
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,200
» » » 10,50%	1- 5-1990 A	100 —
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,400
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,350
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,850
» » » 10,00%	1- 6-1990	98,200
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,150
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,325
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,825
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,425
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,325
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,475
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,375
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,750
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,575
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,675
» » » 9,25%	1-10-1990	96,725
» » » 11,50%	1-10-1990	98,900
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98,725
» » » 9,25%	1-11-1990	96,825
» » » 9,25%	1-12-1990	96,675
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,575
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,550
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,400
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,425
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,700
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,675
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,400
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,725
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,250
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,375
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,400
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,050
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,925
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,850
» » » 12,50%	1-10-1992	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,775
» » » »	1983/90 11,50%	103,625
» » » »	1984/91 11,25%	103,200
» » » »	1987/91 8,75%	97 —
» » » »	1984/92 10,50%	102,275
» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	95,950
» » » »	1985/93 9,60%	100,250
» » » »	1985/93 9,75%	100,700
» » » »	1985/93 9,00%	98,100
» » » »	1985/93 8,75%	97,050
» » » »	1986/94 8,75%	96,775
» » » »	1986/94 6,90%	90,100
» » » »	1987/94 7,75%	90,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M08059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Interdab*, con sede in Mestrino (Padova) e stabilimento di Mestrino (Padova):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

2) *S.p.a. Interdab*, con sede in Mestrino (Padova) e stabilimento di Mestrino (Padova):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Officine fonderie ing. Giovanni Breda*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1986
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Officine fonderie ing. Giovanni Breda*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 28 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Maglificio Palladio* con sede in Zane (Vicenza) e stabilimento di Zanè (Vicenza):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 19 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Maglificio Palladio*, con sede in Zanè (Vicenza) e stabilimento di Zanè (Vicenza):

periodo: dal 20 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Montebello*, con sede in Montebello Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Montebello Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Montebello*, con sede in Montebello Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Montebello Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Lander*, con sede in Vigonza (Padova) e stabilimento di Vigonza (Padova):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 16 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Lander*, con sede in Vigonza (Padova) e stabilimento di Vigonza (Padova):

periodo: dal 17 dicembre 1987 al 18 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

11) *Ditta Archiutti comm. Michele - Industria mobili moderni*, con sede in Biancade (Treviso) e stabilimento di Biancade (Treviso):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Elba*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 22 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Davton*, con sede in Casella d'Asolo (Treviso) e stabilimento di Casella d'Asolo (Treviso):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 30 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede in Catania e unità nazionali:

periodo: dal 1° novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

15) *S.a.s. Maglificio Eredi Olin Egidio di Olin Roberto & C.*, con sede in S. Margherita d'Adige (Padova) e stabilimento di S. Margherita d'Adige (Padova):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Lanificio veronese Fratelli Tiberghien* ora *Tiberghien Italia*, dal 21 settembre 1988 *S.p.a. Tiberghin Italia*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Elfra*, con sede in Caselle di Altivole (Treviso) e stabilimento di Caselle di Altivole (Treviso):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 13 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Elfra*, con sede in Caselle di Altivole (Treviso) e stabilimento di Caselle di Altivole (Treviso):

periodo: dal 14 febbraio 1988 al 13 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Socotherm*, con sede in Adria (Rovigo) e stabilimento di Adria (Rovigo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Socotherm*, con sede in Adria (Rovigo) e stabilimento di Adria (Rovigo):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. Industria refrattari ed affini di Rosa Elvira & C.*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimento di Schio (Vicenza):
periodo: dal 18 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Marilena confezioni sportive*, con sede in Rossano Veneto (Treviso) e stabilimento di Rossano Veneto (Treviso):
periodo: dal 27 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Calzaturificio Baldan*, con sede in Fiesse d'Artico (Venezia) e stabilimento di Fiesse d'Artico (Venezia):
periodo: dal 19 febbraio 1988 al 13 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Confezioni 2000*, con sede in Povegliano Veronese (Verona) e stabilimento di Povegliano Veronese (Verona):
periodo: dal 22 settembre 1987 al 19 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Nuova Capica*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):
periodo: dal 1° ottobre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.r.l. Nuova Capica*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):
periodo: dal 27 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. For-Not*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Eurofil*, con sede in Pieve di Cento (Bologna) e stabilimento di Pieve di Cento (Bologna):
periodo: dal 3 attobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Interconsorziale romagnola* ora *Enichem agricoltura S.p.a.*, con sede in Roma e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Bartoletti E.*, con sede in Forlì per il solo stabilimento di Forlì:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987 dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Marini Marino*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e San Biagio d'Argenta (Ferrara):
periodo: dal 2 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. Servizi tecnologici avanzati energia* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Filippo Fochi* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Valdevit Giovanni & Verganti ing. Giancarlo*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:
periodo: dal 30 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Valdevit Giovanni & Verganti ing. Giancarlo*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:
periodo: dal 27 novembre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Consorzio fonderie SCM*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimenti di Rimini (Forlì) e Villa Verucchio (Forlì):
periodo: dal 3 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Benati (Gruppo Benati)*, con sede in Imola (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Benati (Gruppo Benati)*, con sede in Imola (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:
periodo: dal 29 gennaio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Ben (Gruppo Benati)*, con sede in Mordano (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Ben (Gruppo Benati)*, con sede in Mordano (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Mond-Ben (Gruppo Benati)*, con sede in Portomaggiore (Ferrara) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Mond-Ben (Gruppo Benati)*, con sede in Portomaggiore (Ferrara) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 29 gennaio 1988 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. F.O.F. - Fonderie officine faentine di Montanari Matteo e Lanfranco*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 7 aprile 1987 al 18 luglio 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Biffi*, con sede in Piacenza e stabilimento di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. S.I.C.M.A.* già *Maglificio La Gioconda - SICMA*, con sede in Parma e stabilimenti di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), Correggio (Reggio Emilia) e Jesi (Ancona):

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 31 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: no.

22) *S.p.a. Metaplast*, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e stabilimento di Sasso Marconi (Bologna):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

23) *S.c.r.l. Coop 4*, con sede in Casina (Reggio Emilia) e stabilimento di Casina (Reggio Emilia):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. D.M.C.*, con sede in Toscanelle di Dozza (Bologna) e stabilimento di Toscanelle di Dozza (Bologna):

periodo: dal 14 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'11 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. M.T.R. Manifattura tessile Romagnola*, con sede in Civitella di Romagna (Forlì) e stabilimento di Civitella di Romagna (Forlì):
periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 24 settembre 1987 CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Astaldi*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Roma e stabilimento di Camugnano (Bologna):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *Ditta Baldazzi geom. Eugenio detto William*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Bologna e stabilimento di Camugnano (Bologna):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. C.E.M.*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Finale Emilia (Modena) e stabilimento di Camugnano (Bologna):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Filippo Fochi*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Bologna e stabilimento di Camugnano (Bologna):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Imet*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Genova e stabilimento di Camugnano (Bologna):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Nuova Simi Montubi*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento di Camugnano (Bologna):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Simoco ind. mont. costr.*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Giammoro (Massa Carrara) e stabilimento di Camugnano (Bologna):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Canapificio ligure di Albertoni-Zaneboni & C.*, con sede in Genova, e stabilimenti di Genova-Rivarolo e Sestri Levante (Genova):
periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

3) *S.p.a. Gaslini*, con sede in Genova-Rivarolo e stabilimento di Genova-Rivarolo:
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Metal Metron*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Metal Metron*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

6) *Soc. Iberti Aurelia*, con sede in Albissola Superiore (Savona) e stabilimento di Albissola Superiore (Savona):
periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 6 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Cooperativa Nuova Salco*, con sede in Albenga (Savona) e stabilimento di Albenga (Savona):
periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

8) *S.p.a. Salcon - Società contenitori alluminio*, con sede in Mignanego (Genova) e stabilimento di Mignanego (Genova):
periodo: dal 4 maggio 1987 al 7 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in La Spezia e stabilimenti di Arzignano (Vicenza) e La Spezia:
periodo: dal 7 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in La Spezia e stabilimenti di Arzignano (Vicenza) e La Spezia:
periodo: dall'11 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Belotti*, con sede in Genova e stabilimento di Manesseno (Genova):
periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Riviermetal*, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e stabilimento di Cisano sul Neva (Savona):
periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento dell'11 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Attilio Carmagnani «AC»*, con sede in Genova e unità site nel comune di Genova:
periodo: dal 1° marzo 1988 al 3 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Attilio Carmagnani «AC»*, con sede in Genova e unità site nel comune di Genova:
periodo: dal 4 settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Arcola petrolifera*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arcola (La Spezia):
periodo: dall'8 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Cite Ottavio Cimarosti*, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e stabilimento di Ne (Genova):
periodo: dal 23 maggio 1988 al 5 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 gennaio 1989, n. 10265.

17) *S.r.l. Cite Ottavio Cimarosti*, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e stabilimento di Ne (Genova):
periodo: dal 6 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Gemei mensa* presso Birra Peroni industriale, unità di Napoli/Miano:
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. S.I.P.P.A.* presso Nuova Deltasider, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimento di Torino:
periodo: dal 27 luglio 1987 al 26 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.I.P.P.A.* presso Nuova Deltasider, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimento di Torino:
periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. S.A.R.* presso O.Me.Ca. - Officine meccaniche calabresi, con sede in Reggio Calabria e stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

5) *S.a.s. S.A.R.* presso O.Me.Ca. - Officine meccaniche calabresi, con sede in Reggio Calabria e stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 5 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. S.A.R.* presso O.Me.Ca. - Officine meccaniche calabresi, con sede in Reggio Calabria e stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 6 maggio 1988 al 23 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Siria sud* presso Fiat officina autonoma via De Roberto/Napoli, con sede in Torino e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Siria sud* presso Fiat officina autonoma via De Roberto/Napoli, con sede in Torino e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Safai*, con sede in Borgo Trevi (Perugia) e stabilimento di Borgo Trevi (Perugia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 17 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 giugno 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1982: dal 24 agosto 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Manifatture di Castelnuovo*, con sede in Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 26 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1988, n. 10167/31.

3) *S.r.l. Manifatture di Castelnuovo*, con sede in Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia) e stabilimento di Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia):

periodo: dal 27 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 27 settembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 27 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 9 novembre 1988 al 20 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Latersveva*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 1° aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. M.S.T.M.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 aprile 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 10 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. M.S.T.M.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 aprile 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 10 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Track sud*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 26 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 26 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Ditta Belardi Anna Maria in Pannacci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento dell'11 maggio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Cocu plastic*, con sede in Surbo (Lecce) e stabilimento di Surbo (Lecce):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 5 giugno 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 luglio 1988, n. 9990/22.

13) *S.r.l. Cocu plastic*, con sede in Surbo (Lecce) e stabilimento di Surbo (Lecce):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 5 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 5 giugno 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Nuovo caseificio mugnanese*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, località Mugnano:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Baldoni macchine*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Passalacqua marmi*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem fibre* (ex *Anic-fibre*), con sede in Pisticci Scalo (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dall'8 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Enichem fibre* (ex *Anic-fibre*), con sede in Pisticci Scalo (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 9 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento di Massafra (Taranto):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento di Massafra (Taranto):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Enichem Agricoltura*, con sede in Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia) e stabilimento di Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Maglificio Svevo*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Maglificio Svevo*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Fibronit Sud*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Bari:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Fibronit Sud*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Bari:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Maglificio Santucaterina*, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Uniroyal Manuli Rubber*, già S.p.a. dal 14 novembre 1988 *S.r.l.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. G. & C. Autogrues*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1984: dal 25 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Co.E.Mi.*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Mitem sud*, con sede in Taranto e stabilimento di Ionica Taranto (Taranto), s.s. n. 106:

periodo: dal 26 giugno 1988 al 26 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Mitem sud*, con sede in Taranto e stabilimento di Ionica Taranto (Taranto), s.s. n. 106:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Sicom (Si.C.O.M.)*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 5 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Sicom (Si.C.O.M.)*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 6 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Agis*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori alla manutenzione impianto.

21) *S.p.a. Agis*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori alla manutenzione impianto.

22) *S.r.l. S.F.A.S. - Società fiammiferi affini Sicilia*, con sede in Valguarnera (Enna) e stabilimento di Valguarnera (Enna):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. S.F.A.S. - Società fiammiferi affini Sicilia*, con sede in Valguarnera (Enna) e stabilimento di Valguarnera (Enna):

periodo: dal 2 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Pro.Co.M.*, con sede in Catania e cantieri in provincia di Siracusa:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. De Magistris succ.re Vincenzo Bellotti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: no.

27) *S.r.l. Centrale latte coop. metapontine rif. fondiaria*, con sede in Scanzano Jonico (Matera) e stabilimento di Scanzano Jonico (Matera):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 28 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. I.C.L.A.T.*, con sede in Campobasso e stabilimento di Campobasso:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

29) *Ditta Calzaturificio Master*, con sede in Campi Salentina (Lecce) e stabilimento di Campi Salentina (Lecce):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

30) *Ditta Calzaturificio Master*, con sede in Campi Salentina (Lecce) e stabilimento di Campi Salentina (Lecce):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Alutekne*, con sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di Noicattaro (Bari):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Pe.Ca.P. sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 19 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.r.l. Pe.Ca.P. sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1988
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.r.l. Pe.Ca.P. sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Radaelli sud*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Società regionale idrominerale*, con sede in Catania e stabilimento di Pozzillo-Acireale (Catania):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 12 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Società regionale idrominerale*, con sede in Catania e stabilimento di Pozzillo-Acireale (Catania):

periodo: dal 15 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 12 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.c.r.l. C.O.L.T.A.*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Ciet*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimenti di Monsano (Ancona), Montecassiano (Macerata) e Serra San Quirico (Ancona):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Riveco*, con sede in Larino (Campobasso) e stabilimento di Larino (Campobasso):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 15 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 16 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. A.I.D. - Agricolture industriali Development*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

44) *S.r.l. Bliz*, con sede in Crispiano (Taranto) e stabilimento di c/o Centro siderurgico Italsider Taranto:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

45) *S.n.c. Marvel*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Mercatello sul Metauro (Pesaro):

periodo: dal 3 giugno 1988 al 13 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 3 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.n.c. Marvel*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Mercatello sul Metauro (Pesaro):

periodo: dal 14 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

47) *S.p.a. Officine meccaniche Nardelli & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Foggia:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Impresa Santamaria - Manutenzioni navali ed industriali*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. G.T.A.*, con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Pagliare del Tronto - frazione Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. Laterificio lucano*, con sede in Lavello (Potenza) e stabilimento di Lavello (Potenza):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 21 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 18 novembre 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Confezioni Val di Vara*, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e stabilimenti di Fabriano (Ancona), Poggio San Vicino (Macerata) e San Severino Marche (Macerata):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Confezioni Val di Vara*, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e stabilimenti di Fabriano (Ancona), Poggio San Vicino (Macerata) e San Severino Marche (Macerata):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

56) *S.r.l. S.I.R. - Società interconsorziale romagnola*, ora *Enichem agricoltura*, con sede in Roma e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A2001

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1989 concernente: «Riconoscimento di taluni enti ed associazioni interessati al *referendum* di cui alla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 30, seconda colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, al primo capoverso delle premesse ed al terzo rigo del dispositivo, dove è scritto: «... Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'*Italia*...», si legga: «... Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'*Europa*...».

89A2073

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165, recante: «Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989)

Nell'art. 8 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

al comma 2, ultima riga, in luogo di: «... o sezioni speciali per il credito *o* alle opere pubbliche.», si legga: «... o sezioni speciali per il credito alle opere pubbliche.»;

al comma 3, quarta e quinta riga, in luogo di: «... di Roma-Urbe, *sostituendo* il relativo onere nella misura del cinquanta per cento complessivo ...», si legga: «... di Roma-Urbe, *sostenendo* il relativo onere nella misura del cinquanta per cento *del costo* complessivo ...».

89A2063

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 265.000
- semestrale — L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 500.000
- semestrale — L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***